



“EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES”

Fase I - STUDI

A 1.2
ANALISI DEL QUADRO
PIANIFICATORIO E
PROGRAMMATARIO
- ALLEGATO IV

Regione Lombardia

The logo for 'enplan' is displayed on a light gray background. The word 'enplan' is written in a lowercase, sans-serif font. The letters 'en' are orange, and the letters 'plan' are blue.

INDICE

PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI 3

1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI	3
1.1. <i>Piano Territoriale di Coordinamento Regionale</i>	3
1.2. <i>Piano Esecutivo Regionale</i>	6
1.3. <i>Piano Territoriale Paesistico Regionale</i>	8
1.4. <i>Programa Regionale di Sviluppo</i>	11
1.5. <i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale</i>	13
1.6. <i>Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunita Montana</i>	16
1.7. <i>Piano Territoriale d'Area (Malpensa)</i>	19
2. URBANISTICI GENERALI	22
2.1. <i>Piano Regolatore Generale Intercomunale</i>	22
2.2. <i>Piano Regolatore Generale</i>	25
2.3. <i>Piano dei Servizi</i>	29
3. URBANISTICI ATTUATIVI	32
3.1. <i>Piano Particolareggiato</i>	32
3.2. <i>Piano di Lottizzazione</i>	36
3.3. <i>Piano per l'Edilizia Economico Popolare (o Piano di Zona)</i>	40
3.4. <i>Piano per gli Insediamenti Produttivi</i>	43
3.5. <i>Piano di Recupero</i>	47
4. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	51
4.1. <i>Programa Pluriennale di Attuazione</i>	51
4.2. <i>Programa Integrato di Intervento</i>	55

4.3. <i>Programma Integrato di Sviluppo Locale</i>	59
4.4. <i>Accordo di Programma</i>	63
4.5. <i>Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale</i>	68
4.6. <i>Contratto di Recupero Produttivo</i>	70

PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE 74

5. AGRICOLTURA	74
5.1. <i>Piano Agricolo Triennale Regionale</i>	74
5.2. <i>Piano Agricolo Triennale Provinciale</i>	76
5.3. <i>Piano Generale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale</i>	78
5.4. <i>Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale</i>	80
5.5. <i>Piano di Riordino Irriguo</i>	83
5.6. <i>Piano Regionale di Sviluppo Rurale</i>	85
6. FORESTE E INCENDI	88
6.1. <i>Piano di Assestamento Forestale</i>	88
6.2. <i>Piano Regionale di Sviluppo Rurale</i>	90
6.3. <i>Piano Regionale Antincendi Boschivi</i>	92
7. CACCIA E PESCA	94
7.1. <i>Piano Faunistico Venatorio Regionale</i>	94
7.2. <i>Piano Faunistico Venatorio Provinciale</i>	96
8. MOBILITÀ E TRASPORTO	99
8.1. <i>Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti</i>	99
8.2. <i>Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti</i>	102



8.3. Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico	
Locale.....	104
8.4. Piano Urbano del Traffico.....	107
9. ENERGIA	109
9.1. Piano Energetico Regionale	109
10. SERVIZI E COMMERCIO.....	111
10.1. Programa Triennale per lo Sviluppo del Settore	
Commerciale.....	111
11. ACQUA.....	113
11.1. Piano Regionale di Risanamento delle Acque.....	113
11.2 Piano Regionale Generale delle Acque.....	116
11.3. Piano degli Usi delle Acque.....	118
11.4. Programa degli Interventi Regionali sul Demanio delle	
Acque Interne	120
12. ARIA	122
12.1. Piano Regionale per la Qualità dell’Aria.....	122
12.2. Piano Regionale di Bonifica Acustica (o Piano	
Regionale Triennale d’Intervento per la Bonifica	
dall’Inquinamento Acustico).....	126
12.3. Piano di risanamento Acustico Comunale.....	128
12.4. Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore	
delle Infrastrutture di Trasporto.....	130
12.5. Piano di Risanamento Acustico delle Imprese.....	132
13. SUOLO	134
13.1. Piano Cave Provinciale.....	134
14. AREE PROTETTE/BIODIVERSITÀ	137
14.1. Piano Generale delle Aree Protette	137
14.2. Piano Territoriale do Coordinamento del Parco	
Regionale.....	139
14.3. Piano della Riserva Naturale.....	143
15. GESTIONE DEI RIFIUTI	146
15.1. Piano Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate	
.....	146
15.2. Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti.....	148
15.3. Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi	
Urbani.....	150



PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI

1. TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI

1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Territoriale di Coordinamento regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTR
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 15 aprile 1975, n. 51, artt. 4-7
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

Teoricamente, il piano può riguardare anche solo determinate parti del territorio regionale oppure solo determinati settori funzionali.

PROCEDURE

Adozione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Invio del piano al governo, province, comunità montane e ad altri organismi comprensoriali interessati. Contemporanea pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sul BURL del provvedimento di adozione. Entro 90 gg gli enti interessati, le organizzazioni sociali, i proprietari delle aree oggetto delle previsioni immediatamente vincolanti possono presentare osservazioni alla Giunta. Negli ulteriori 90 gg la Giunta esamina le osservazioni. Approvazione del piano definitivo da parte del Consiglio Regionale.

FINALITA'

Il piano definisce il quadro generale di assetto del territorio regionale e il quadro di riferimento territoriale dei programmi di intervento e di spesa; coordina i piani di intervento delle amministrazioni e delle aziende pubbliche; definisce disposizioni e vincoli per la tutela del patrimonio naturale, agricolo, forestale, storico, artistico ed ambientale della regione e ne indica le aree relative; definisce i sistemi della mobilità regionale, dei servizi, delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse regionale, dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale. Stabilisce inoltre le norme e gli indirizzi per la formazione dei piani territoriali comprensoriali e dei piani comunali; indica per gli interventi di interesse regionale le scelte di destinazione d'uso, di vincolo e la relativa localizzazione; indica le previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica di livello comprensoriale e comunale ed immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed i termini entro i quali i piani territoriali comprensoriali ed i piani comunali devono essere adeguati alle sue previsioni.



EFFICACIA

Il piano deve essere osservato dalle amministrazioni dello Stato ove siano intervenute intese con le stesse, ed è vincolante per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, nonché per le società concessionarie di pubblici servizi, nonché, limitatamente alle previsioni immediatamente vincolanti, per i privati. Alle previsioni di tale piano devono adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali e comprensoriali ed i piani delle amministrazioni provinciali.

DURATA

Il piano ha durata illimitata, ma può essere modificato per singole parti o settori funzionali. E' sottoposto a revisione in rapporto alle scelte della programmazione regionale ed alle indicazioni della programmazione nazionale.



1.2. Piano Esecutivo Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Esecutivo Regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 15 aprile 1975, n. 51, artt. 29-30
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	Può riguardare una zona del territorio regionale.



PROCEDURE

Il piano esecutivo regionale è adottato dalla Giunta Regionale, d'intesa con le commissioni consiliari competenti.

FINALITA'

Il piano può attuare direttamente le previsioni del piano territoriale di coordinamento regionale relativamente agli interventi di competenza o di interesse regionali, con particolare riguardo a quelli concernenti la mobilità, i servizi ed i parchi.

Qualora i singoli comuni o gli organismi comprensoriali non abbiano provveduto alla localizzazione dei suddetti interventi nei relativi ambiti territoriali entro i termini stabiliti, il piano esecutivo regionale può procedere direttamente alla localizzazione degli stessi.

EFFICACIA

Il piano esecutivo regionale integra ed attua, rispetto alla zona cui si riferisce, le previsioni del piano territoriale regionale e prevale sulle previsioni eventualmente difformi dei piani regolatori generali dei comuni.

DURATA



1.3. Piano Territoriale Paesistico Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Territoriale Paesistico Regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTPR
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 27 maggio 1985, n. 57; l.r. 9 giugno 1997, n. 18, artt. 12-14 (il Titolo III riguarda la valenza paesistica dei piani territoriali di coordinamento provinciali)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

PROCEDURE

La redazione del piano è di competenza della Regione e il Ministero per i beni culturali e ambientali mantiene i poteri sostitutivi in caso di inadempienza regionale. Per la redazione la Regione può avvalersi delle province e degli enti gestori dei parchi naturali, relativamente ai territori compresi nei parchi regionali, nei quali il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano territoriale di coordinamento del parco.

Adozione del progetto di piano da parte della Giunta Regionale.

Pubblicazione del provvedimento di adozione per 30 gg all'albo delle province e delle comunità montane interessate e sul BURL.

Ulteriori 30 gg in cui chiunque può presentare osservazioni alla Giunta Regionale, che ne tiene conto e presenta una proposta definitiva al Consiglio Regionale.

Approvazione con deliberazione del Consiglio Regionale, che può apportare le modifiche ritenute opportune.

Con le stesse modalità si formano e si approvano le varianti ai piani territoriali paesistici.

FINALITA'

Il piano contiene l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio, l'individuazione degli orizzonti paesaggistici e spaziali, la definizione degli ambiti spaziali compresi in tali orizzonti e dei criteri di utilizzazione compatibili, l'individuazione degli ambiti per l'attuazione di progetti di intervento, i criteri e le norme per la sua attuazione.

EFFICACIA

Nei territori compresi nei parchi regionali il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano territoriale di coordinamento del parco, che deve essere integrato, relativamente alle aree soggette al vincolo paesistico, con i contenuti previsti per il piano territoriale paesistico. Inoltre, il piano territoriale di coordinamento provinciale ha valenza paesistico-ambientale.



EFFICACIA

Le prescrizioni dei piani sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto nei piani urbanistici generali, nei quali sostituiscono eventuali previsioni difformi contenute in essi o nei relativi piani attuativi. Il Comune deve apportare al proprio strumento urbanistico generale le correzioni conseguenti.

DURATA

[Empty rectangular box for DURATA]



1.4. Programa Regionale di Sviluppo

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Regionale di Sviluppo
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRS
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	E' uno strumento della programmazione regionale.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	l.r. 31 marzo 1978, n. 34, Titolo II (e successive modifiche)
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale presenta, entro 60 gg dal proprio insediamento, il programma regionale di sviluppo.

Esso è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed è trasmesso al governo e al parlamento.

Il programma è aggiornato annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

FINALITA'

Il programma:

- determina obiettivi, strategie, politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione dell'assetto territoriale della Lombardia;
- individua i progetti strategici per la realizzazione degli obiettivi, tenendo conto in via prioritaria delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Unione Europea;
- stima le risorse della Regione, quelle derivabili dallo Stato e dall'Unione Europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma.

Esso si attua mediante progetti strategici e con programmi di attività.

EFFICACIA

Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti sono il riferimento per gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale.

Il programma vale come piano economico regionale.

DURATA

Il programma, presentato all'inizio di ogni legislatura, è aggiornato annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.



1.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTCP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	E' uno strumento della programmazione regionale.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 9 giugno 1997, n. 18, artt. 12-14 (il Titolo III riguarda la valenza paesistica dei piani territoriali di coordinamento provinciali) I.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3 (trasferisce alle province l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale nonché la verifica sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	

LIVELLO TERRITORIALE
 provinciale

PROCEDURE

Nella fase di predisposizione del piano, la Provincia assicura la partecipazione attiva di Comuni, Comunità montane ed altri Enti locali. Il piano è adottato dalla Provincia, previo parere obbligatorio della conferenza dei Comuni e delle Comunità montane. E' poi depositato per 30 gg presso la segreteria della Provincia e il provvedimento di adozione è pubblicato per 30 gg nell'albo dei Comuni e degli altri Enti locali interessati e sul BURL. Entro 30 gg chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente il piano è inviato alla Giunta Regionale, che ha 180 gg per la verifica di conformità e di coerenza alle linee generali degli strumenti di pianificazione regionale. Decorsi i 180 gg si ritiene che il parere della Regione sia favorevole. La Provincia, sentita la conferenza dei Comuni e delle Comunità montane, decide sulle osservazioni e procede all'approvazione definitiva del piano.

FINALITA'

Il piano territoriale di coordinamento provinciale provvede a coordinare l'individuazione degli obiettivi relativi all'assetto e alla tutela territoriale, definendo politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale. E' un atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico forestale.

Esso ha valenza paesistico-ambientale. Ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali, il piano individua infatti: i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-ambientali, le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio.

Nelle aree comprese nel territorio di parchi e di aree regionali protette, il piano recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi e degli strumenti di programmazione approvati.



EFFICACIA

Il piano ha efficacia paesistico-ambientale.
I Comuni rendono coerenti gli strumenti urbanistici generali ai criteri contenuti nel piano territoriale di coordinamento provinciale. Qualora necessario, i Comuni adeguano quindi il proprio strumento urbanistico generale entro 2 anni dall'approvazione del piano di coordinamento.
La Provincia ha il compito di accertare la sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale.

DURATA



1.6. Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunita Montana

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 2 aprile 2002, n. 6, art. 5 (“Disciplina delle Comunità Montane”; la legge prevede la successiva abrogazione della I.r. 19 aprile 1993, n. 13, artt. 18-21, il cui Titolo III riguarda la programmazione socio-economica e pianificazione territoriale delle Comunità Montane)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	

LIVELLO TERRITORIALE

subregionale:

Comunità Montana

La Comunità Montana è costituita da una unione di Comuni montani o parzialmente montani compresi in una zona omogenea, in base a criteri di unitarietà territoriale, e finalizzata alla valorizzazione delle zone montane.

PROCEDURE

Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato per 30 gg all'albo pretorio della comunità montana e di ogni Comune appartenente alla comunità montana. Possono essere presentate osservazioni nell'arco dei successivi 30 gg.

Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni, il piano viene trasmesso alla provincia competente, che lo approva entro 60 gg dal ricevimento, a seguito della verifica di compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa. Trascorso il termine, il piano s'intende approvato.

In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale convoca una conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate. Qualora le amministrazioni non pervengano ad un accordo nei successivi 30 gg, il piano si intende comunque approvato.

Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.

FINALITA'

Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi.

Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.



FINALITA'	Il piano pluriennale di opere ed interventi si articola in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	I Comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.
<input type="checkbox"/> DURATA	Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata decennale, mentre il piano pluriennale di opere ed interventi ha durata triennale.



1.7. Piano Territoriale d'Area (Malpensa)

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Territoriale d'Area Malpensa
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	mobilità e trasporto Il settore prevalentemente interessato è quello dei trasporti (opere aeroportuali).
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 12 aprile 1999, n. 10 ("Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000"); I.r. 14 gennaio 2000, n. 2, art. 1 I.r. 9 maggio 2002, n. 9 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10") I.r. 31 marzo 1978, n. 34 (disciplina gli atti e le procedure della programmazione regionale, le cui finalità sono attuate dal Piano territoriale d'area Malpensa)



NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

L'ambito territoriale interessato dal Piano territoriale d'area Malpensa comprende i Comuni di Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castano Primo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Nosate, Robecchetto con Induno, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Turbigo, Vergiate, Vizzola Ticino. Esso costituisce ambito territoriale prioritario e integrato per lo sviluppo della Regione.

PROCEDURE

Qualora per la definizione ed approvazione degli interventi di carattere prioritario individuati dal Piano si proceda alla stipula di accordi di programma, o tramite altri strumenti di programmazione negoziata, all'istruttoria provvede la Commissione tecnica regionale Malpensa, integrata dai rappresentanti tecnici delle amministrazioni coinvolte nell'accordo e nominati dal Comitato per l'accordo di programma.

Se si procede in modo diverso, i progetti e i programmi di intervento sono istruiti dalla Commissione tecnica regionale Malpensa. Sulla base dell'istruttoria della Commissione, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, qualora non ricorra la conferenza dei servizi (per la localizzazione delle opere di interesse statale), convoca apposita conferenza dei servizi, alla quale partecipano gli enti e le amministrazioni interessati. Le determinazioni delle predette conferenze di servizi sono approvate dalla Giunta regionale.

Fino all'entrata in vigore della norma che definisce la procedura di VIA regionale, i progetti degli interventi prioritari del Piano, qualora non soggetti a VIA nazionale, devono essere corredati da uno studio di compatibilità ambientale.

FINALITA'

Il piano territoriale d'area Malpensa costituisce strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale e la valorizzazione ambientale del territorio lombardo interessato all'insediamento

FINALITA'

dell'aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000.
Esso comprende opere infrastrutturali, opere di riqualificazione e altri programmi e progetti legati all'aeroporto.

EFFICACIA

Le opere di cui all'allegato A del Piano territoriale d'area Malpensa (interventi prioritari individuati in via definitiva e preliminare) sono dichiarate di preminente interesse regionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

Le indicazioni contenute nel Piano territoriale d'area Malpensa costituiscono indirizzi e criteri regionali per la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione degli enti territoriali interessati.

Le previsioni relative agli interventi individuati nel Piano prevalgono sulle disposizioni eventualmente contrastanti contenute nel Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale lombardo della Valle del Ticino e negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti ed adottati.

Nel periodo di vigenza del Piano territoriale d'area e dei successivi aggiornamenti, e comunque fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento provinciali, i comuni interessati dal Piano assumono varianti, da approvarsi con le procedure semplificate, in conformità alle previsioni del Piano d'area ed in attuazione degli indirizzi e criteri contenuti nel piano stesso.

I piani territoriali di coordinamento provinciali comprendenti il territorio interessato dal Piano recepiscono le previsioni ed indicazioni contenute nel Piano stesso.

DURATA

Il Piano territoriale d'area Malpensa ha efficacia per 10 anni dalla entrata in vigore della l.r. 12 aprile 1999, n.10, che approva il Piano e dovrà essere verificato ed eventualmente integrato dopo i primi cinque anni di vigenza.

Le previsioni relative agli interventi prioritari individuati in via preliminare decadono alla data del 31 dicembre 2003, qualora non sia intervenuta l'approvazione dei relativi progetti o programmi di attuazione. Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali di mobilità ed accessibilità, tale termine è pari a 5 anni dall'entrata in vigore della l.r. 9/02.



2. URBANISTICI GENERALI

2..1. Piano Regolatore Generale Intercomunale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regolatore Generale Intercomunale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (che modifica la l.r. 15 aprile 1975, n. 75)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE	



intercomunale

--



PROCEDURE

Ai fini della formazione, adozione, pubblicazione dei PRG intercomunali si applicano le norme relative ai PRG comunali, intendendosi sostituito il consorzio ai singoli comuni.

FINALITA'

Due o più comuni contermini costituiti in consorzio volontario possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo a tutti gli effetti dei piani regolatori comunali.

EFFICACIA

DURATA

Il PRG intercomunale ha vigore a tempo indeterminato.



2.2. Piano Regolatore Generale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regolatore Generale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRG
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3 (modifica la I.r. 15 aprile 1975, n. 51) I.r. 23 giugno 1997, n. 23, artt. 2-5 (modifica la I.r. 15 aprile 1975, n. 51)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini ed il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano e delle varianti mediante forme di consultazione pubblica.

I cittadini vengono informati dell'avvio del procedimento di formazione del PRG con delibera di Consiglio comunale. L'adozione dello strumento avviene con delibera del consiglio comunale.

Il PRG viene depositato alla segreteria comunale per 30 gg, contemporaneamente viene inviato alla Provincia competente, che si occupa di verificare la compatibilità con il PTCP nei successivi 90 gg; successivamente il Comune decide sulle osservazioni.

Il piano è infine inviato alla Regione, che ha 30 gg per verificare la completezza degli atti; la Giunta Regionale procede in seguito all'approvazione definitiva dello strumento.

E' prevista una procedura semplificata per l'approvazione di alcune varianti agli strumenti urbanistici generali (varianti: volte a localizzare opere pubbliche di competenza regionale; volte ad adeguare le previsioni di localizzazione, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico; atte ad apportare le modifiche necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche; dirette a modificare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui non prevedano ristrutturazione urbanistica né un incremento del peso insediativo superiore al 10%; di completamento per zone di tipo B, C, D che non comportino un aumento della capacità edificatoria superiore al 10%; che comportino modificazioni dei perimetri degli ambiti subordinati a piani attuativi, finalizzate ad un migliore assetto urbanistico; che individuino zone di recupero del patrimonio esistente; relative a comparti soggetti a piano attuativo che comportino una diversa dislocazione delle aree a servizi; di adeguamento alle modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale).

PROCEDURE

La procedura semplificata prevede che la deliberazione del consiglio comunale di adozione di dette varianti sia depositata per 30 gg nella segreteria comunale, con avviso all'albo pretorio e pubblicazione su almeno un quotidiano di interesse locale. In tale periodo chiunque può prendere visione degli atti e per successivi 30 gg presentare osservazioni. Entro i successivi 90 gg le varianti sono sottoposte all'approvazione del consiglio comunale, che esamina le osservazioni pervenute.

La l.r. 1/00 ha introdotto una ulteriore modifica alle procedure di PRG: qualora sia stato preventivamente approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai relativi Comuni sono trasferite le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti. Il Comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla Provincia competente per territorio il Piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La Provincia, entro 90 gg, ne verifica la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio PTCP; decorso tale termine, il Comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva.

FINALITA'

Il PRG organizza l'intero territorio comunale, in funzione delle esigenze della comunità locale.

Le previsioni di piano si articolano secondo le zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, indicando in particolare le parti del territorio delimitate come centri edificati (ex art. 18 della l. 22 ottobre 1971, n. 865) e le restanti parti del territorio comunale.

Per i centri edificati, il piano deve individuare la perimetrazione del centro storico e di eventuali nuclei urbani di interesse storico, artistico, ambientale, delle zone di completamento, di eventuali zone di ristrutturazione e trasformazione funzionale, delle zone industriali, commerciali e artigianali esistenti e deve prevedere:



FINALITA'

- l'organizzazione dei servizi collettivi e l'identificazione delle aree vincolate all'uso pubblico;
- sedi proprie e/o adeguate protezione per i trasporti pubblici;
- il sistema della mobilità veicolare e pedonale e degli spazi di parcheggio pubblico;
- la destinazione d'uso delle singole zone;
- le norme di attuazione che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia zona per zona.

Per le restanti parti del territorio, il piano deve individuare:

- i beni paesistici e naturali, le caratteristiche idrogeologiche e l'assetto culturale ed agricolo-produttivo;
- i fabbisogni abitativi;
- i fabbisogni di aree necessarie al trasferimento di insediamenti industriali ed artigianali esistenti nell'ambito dei centri edificati e ivi incompatibili;
- i fabbisogni di aree per servizi pubblici;
- le previsioni contenute in eventuali strumenti di pianificazione di livello comprensoriale o regionale;

e deve prevedere:

- le aree agricole, di riserva naturale e di tutela dei beni paesaggistici;
- le aree di uso pubblico;
- le zone per nuovi insediamenti residenziali;
- le zone per insediamenti commerciali, industriali e artigianali;
- gli spazi per il verde e le attrezzature collettive al servizio di nuovi insediamenti;
- la rete delle strade destinate ai veicoli, dei percorsi pedonali e ciclistici;
- le norme di attuazione che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia zona per zona.

EFFICACIA

DURATA

Il PRG ha vigore a tempo indeterminato.



2.3. Piano dei Servizi

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano dei Servizi
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 15 gennaio 2001, n. 1, art. 7 (modifica la I.r. 15 aprile 1975, n. 51) Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n. 7/7586 (“Criteri orientativi per la redazione del Piano dei Servizi ex art. 7, comma 3, della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

comunale

PROCEDURE

Per l'approvazione del Piano dei Servizi e delle sue revisioni e aggiornamenti si applica la procedura semplificata prevista dall'art. 3 della l.r. 23/97

FINALITA'

Negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi deve essere assicurata una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

Il Piano Regolatore Generale contiene, in allegato alla relazione illustrativa, uno specifico elaborato denominato Piano dei Servizi. Esso documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità assicurata ai cittadini, per garantire l'uso di tali servizi e precisa, nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, dei piani territoriali regionali o sovracomunali, le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità, con il fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale.

La redazione del Piano dei Servizi avviene sulla base dei seguenti criteri orientativi:

- a) considerazione della funzione ambientale del verde;
- b) dimensionamento dei parcheggi e organizzazione degli spazi di sosta come strumento di governo della mobilità;
- c) integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalla normativa di settore ed il Piano dei servizi;



FINALITA'

- d) valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e coordinamento tra comuni ed enti per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi;
- e) valorizzazione ed incentivazione dell'iniziativa privata e del concorso di risorse pubbliche e private nella realizzazione degli obiettivi del Piano dei servizi.

EFFICACIA

DURATA



3. URBANISTICI ATTUATIVI

3.1. Piano Particolareggiato

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Particolareggiato
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 23 giugno 1997, n. 23 I.r. 5 gennaio 2000, n. 1
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

comunale

PROCEDURE

L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative



varianti è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale.

Nei casi in cui è prevista la procedura semplificata per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e nei casi previsti dalla legge regionale 19/92 (recepimento della legge nazionale in materia di abusivismo edilizio) i Comuni possono approvare piani attuativi anche in variante al PRG; la procedura di approvazione è quella semplificata.

L'istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 gg dalla presentazione del relativo progetto. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 gg dalla positiva conclusione della fase istruttoria. La deliberazione di adozione è depositata nella segreteria comunale per 30gg; nei successivi 30 gg gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni.

Per piani interessanti aree ed edifici compresi in parchi o riserve o in territori montani, la deliberazione di adozione è trasmessa anche all'ente gestore del parco o alla comunità montana per l'espressione del relativo parere.

Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni e dell'eventuale parere di parco o comunità montana, il Consiglio comunale approva il piano.

Per piani attuativi di interesse sovracomunale, contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano è trasmessa alla giunta regionale ai fini dell'espressione del proprio parere vincolante, in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali ed alla compatibilità delle previsioni di piano attuativo con la presenza nel territorio di opere e impianti statali o regionali, di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici e con la previsione di insediamenti che comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali di rilevanza sovracomunale.



PROCEDURE

Il parere è espresso dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, entro 90 gg dal ricevimento della deliberazione di adozione del piano. Qualora tale parere fosse negativo, il Consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide su osservazioni e opposizioni e introduce eventuali modifiche.

In base alla l.r. 1/00, è stata apportata una ulteriore modifica alle procedure: qualora sia stato preventivamente approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai relativi Comuni sono trasferite le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti. Il Comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla Provincia competente per territorio il Piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La Provincia, entro 90 gg, ne verifica la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio PTCP; decorso tale termine, il Comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva.

FINALITA'

EFFICACIA

L'approvazione del piano ha valore di concessione edilizia in relazione ai singoli interventi previsti, ove preventivamente acquisiti dalle amministrazioni competenti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta. Comporta inoltre l'assenso del Comune all'intervento in relazione alle competenze ad esso delegate o subdelegate.

DURATA



3.2. Piano di Lottizzazione

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Lottizzazione
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PL
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 23 giugno 1997, n. 23 I.r. 5 gennaio 2000, n. 1
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE	



comunale

--

PROCEDURE

L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative varianti è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale.

Nei casi in cui è prevista la procedura semplificata per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e nei casi previsti dalla legge regionale 19/92 (recepimento della legge nazionale in materia di abusivismo edilizio) i Comuni possono approvare piani attuativi anche in variante al PRG; la procedura di approvazione è quella semplificata.

L'istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 gg dalla presentazione del relativo progetto. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 gg dalla positiva conclusione della fase istruttoria. La deliberazione di adozione è depositata nella segreteria comunale per 30 gg; nei successivi 30 gg gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni.

Per piani interessanti aree ed edifici compresi in parchi o riserve o in territori montani, la deliberazione di adozione è trasmessa anche all'ente gestore del parco o alla comunità montana per l'espressione del relativo parere.

Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni e dell'eventuale parere di parco o comunità montana, il Consiglio comunale approva il piano.

Per piani attuativi di interesse sovracomunale, contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano è trasmessa alla giunta regionale ai fini dell'espressione del proprio parere vincolante, in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali ed alla compatibilità delle previsioni di piano attuativo con la presenza nel territorio di opere e impianti statali o regionali, di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici e con la previsione di insediamenti che comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali di rilevanza sovracomunale. Il parere è espresso dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, entro 90 gg dal ricevimento della deliberazione di adozione del piano.



PROCEDURE

Qualora tale parere fosse negativo, il Consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide su osservazioni e opposizioni e introduce eventuali modifiche.

In base alla l.r. 1/00, è stata apportata una ulteriore modifica alle procedure: qualora sia stato preventivamente approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai relativi Comuni sono trasferite le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti. Il Comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla Provincia competente per territorio il Piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La Provincia, entro 90 gg, ne verifica la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio PTCP; decorso tale termine, il Comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva.

FINALITA'

EFFICACIA

L'approvazione del piano ha valore di concessione edilizia in relazione ai singoli interventi previsti, ove preventivamente acquisiti dalle amministrazioni competenti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta. Comporta inoltre l'assenso del Comune all'intervento in relazione alle competenze ad esso delegate o subdelegate.

DURATA



3.3. Piano per l'Edilizia Economico Popolare (o Piano di Zona)

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano per l'Edilizia Economico Popolare (o Piano di Zona)
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PEEP (o PZ)
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 23 giugno 1997, n. 23 I.r. 5 gennaio 2000, n. 1
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	

PROCEDURE

L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative varianti è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale.

Nei casi in cui è prevista la procedura semplificata per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e nei casi previsti dalla legge regionale 19/92 (recepimento della legge nazionale in materia di abusivismo edilizio) i Comuni possono approvare piani attuativi anche in variante al PRG; la procedura di approvazione è quella semplificata.

L'istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 gg dalla presentazione del relativo progetto. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 gg dalla positiva conclusione della fase istruttoria. La deliberazione di adozione è depositata nella segreteria comunale per 30 gg; nei successivi 30 gg gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni.

Per piani interessanti aree ed edifici compresi in parchi o riserve o in territori montani, la deliberazione di adozione è trasmessa anche all'ente gestore del parco o alla comunità montana per l'espressione del relativo parere.

Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni e dell'eventuale parere di parco o comunità montana, il Consiglio comunale approva il piano.

Per piani attuativi di interesse sovracomunale, contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano è trasmessa alla giunta regionale ai fini dell'espressione del proprio parere vincolante, in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali ed alla compatibilità delle previsioni di piano attuativo con la presenza nel territorio di opere e impianti statali o regionali, di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici e con la previsione di insediamenti che comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali di rilevanza sovracomunale. Il parere è espresso dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, entro 90 gg dal ricevimento della deliberazione di adozione del piano.



PROCEDURE

Qualora tale parere fosse negativo, il Consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide su osservazioni e opposizioni e introduce eventuali modifiche.

In base alla l.r. 1/00, è stata apportata una ulteriore modifica alle procedure: qualora sia stato preventivamente approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai relativi Comuni sono trasferite le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti. Il Comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla Provincia competente per territorio il Piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La Provincia, entro 90 gg, ne verifica la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio PTCP; decorso tale termine, il Comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva.

FINALITA'

EFFICACIA

L'approvazione del piano ha valore di concessione edilizia in relazione ai singoli interventi previsti, ove preventivamente acquisiti dalle amministrazioni competenti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta. Comporta inoltre l'assenso del Comune all'intervento in relazione alle competenze ad esso delegate o subdelegate.

DURATA



3.4. Piano per gli Insediamenti Produttivi

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano per gli Insediamenti Produttivi
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PIP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 23 giugno 1997, n. 23 I.r. 5 gennaio 2000, n. 1
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE	



comunale

--

PROCEDURE

L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative varianti è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale.

Nei casi in cui è prevista la procedura semplificata per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e nei casi previsti dalla legge regionale 19/92 (recepimento della legge nazionale in materia di abusivismo edilizio) i Comuni possono approvare piani attuativi anche in variante al PRG; la procedura di approvazione è quella semplificata.

L'istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 gg dalla presentazione del relativo progetto. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 gg dalla positiva conclusione della fase istruttoria. La deliberazione di adozione è depositata nella segreteria comunale per 30 gg; nei successivi 30 gg gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni.

Per piani interessanti aree ed edifici compresi in parchi o riserve o in territori montani, la deliberazione di adozione è trasmessa anche all'ente gestore del parco o alla comunità montana per l'espressione del relativo parere.

Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni e dell'eventuale parere di parco o comunità montana, il Consiglio comunale approva il piano.

Per piani attuativi di interesse sovracomunale, contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano è trasmessa alla giunta regionale ai fini dell'espressione del proprio parere vincolante, in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali ed alla compatibilità delle previsioni di piano attuativo con la presenza nel territorio di opere e impianti statali o regionali, di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici e con la previsione di insediamenti che comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali di rilevanza sovracomunale. Il parere è espresso dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, entro 90 gg dal ricevimento della deliberazione di adozione del piano.



PROCEDURE

Qualora tale parere fosse negativo, il Consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide su osservazioni e opposizioni e introduce eventuali modifiche.

In base alla l.r. 1/00, è stata apportata una ulteriore modifica alle procedure: qualora sia stato preventivamente approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai relativi Comuni sono trasferite le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti. Il Comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla Provincia competente per territorio il Piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La Provincia, entro 90 gg, ne verifica la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio PTCP; decorso tale termine, il Comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva.

FINALITA'

EFFICACIA

L'approvazione del piano ha valore di concessione edilizia in relazione ai singoli interventi previsti, ove preventivamente acquisiti dalle amministrazioni competenti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta. Comporta inoltre l'assenso del Comune all'intervento in relazione alle competenze ad esso delegate o subdelegate.

DURATA



3.5. Piano di Recupero

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Recupero
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PR
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 23 giugno 1997, n. 23 I.r. 5 gennaio 2000, n. 1
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE	



comunale

--

PROCEDURE

L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative varianti è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale.

Nei casi in cui è prevista la procedura semplificata per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e nei casi previsti dalla legge regionale 19/92 (recepimento della legge nazionale in materia di abusivismo edilizio) i Comuni possono approvare piani attuativi anche in variante al PRG; la procedura di approvazione è quella semplificata.

L'istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di 90 gg dalla presentazione del relativo progetto. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 gg dalla positiva conclusione della fase istruttoria. La deliberazione di adozione è depositata nella segreteria comunale per 30 gg; nei successivi 30 gg gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni.

Per piani interessanti aree ed edifici compresi in parchi o riserve o in territori montani, la deliberazione di adozione è trasmessa anche all'ente gestore del parco o alla comunità montana per l'espressione del relativo parere.

Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni e opposizioni e dell'eventuale parere di parco o comunità montana, il Consiglio comunale approva il piano.

Per piani attuativi di interesse sovracomunale, contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano è trasmessa alla giunta regionale ai fini dell'espressione del proprio parere vincolante, in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali ed alla compatibilità delle previsioni di piano attuativo con la presenza nel territorio di opere e impianti statali o regionali, di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici e con la previsione di insediamenti che comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali di rilevanza sovracomunale. Il parere è espresso dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, entro 90 gg dal ricevimento della deliberazione di adozione del piano.



PROCEDURE

Qualora tale parere fosse negativo, il Consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide su osservazioni e opposizioni e introduce eventuali modifiche.

In base alla l.r. 1/00, è stata apportata una ulteriore modifica alle procedure: qualora sia stato preventivamente approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale, ai relativi Comuni sono trasferite le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative varianti. Il Comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla Provincia competente per territorio il Piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La Provincia, entro 90 gg, ne verifica la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio PTCP; decorso tale termine, il Comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via definitiva.

FINALITA'

EFFICACIA

L'approvazione del piano ha valore di concessione edilizia in relazione ai singoli interventi previsti, ove preventivamente acquisiti dalle amministrazioni competenti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta. Comporta inoltre l'assenso del Comune all'intervento in relazione alle competenze ad esso delegate o subdelegate.

DURATA



4. PROGRAMMI COMPLESSI E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4.1. Programa Pluriennale di Attuazione

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Pluriennale di Attuazione
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PPA
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	Piani e programmi operativi
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	.r. 12 marzo 1984, n. 15 l.r. 19 novembre 1999, n. 22, art 7 (sospende l'obbligo di redazione dei PPA fino al 31 dicembre 2000 e comunque sino all'emanazione di specifica legge attuativa dell'art. 20 della legge nazionale 136/1999; dà inoltre la possibilità ai Comuni dotati di PPA vigente di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica	



strutturale
 attuativa

--

LIVELLO TERRITORIALE

comunale

PROCEDURE

I PPA sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione deve essere inviata, entro 20 giorni dalla sua adozione, alla competente sezione del Comitato regionale di controllo, a pena di decadenza. Inoltre il PPA deve essere inviato alla Giunta regionale ed essere depositato presso la segreteria comunale. Infine viene data notizia dell'avvenuta approvazione del PPA mediante avviso all'albo pretorio per 15 gg.

FINALITA'

In coerenza con i piani e i programmi regionali, i programmi pluriennali di attuazione stabiliscono quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, tra quelli previsti negli strumenti di pianificazione generale, debbano essere attuati nel periodo di validità del programma ed individuano gli strumenti urbanistici attuativi da elaborarsi ed approvarsi nel medesimo periodo.

Il programma, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati deve:

- determinare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali deve essere richiesta la concessione edilizia nel termine stabilito;
- determinare le attività di trasformazione urbanistica preordinate alla realizzazione delle infrastrutture di servizio, necessarie sia a fabbisogni pregressi, sia a fabbisogni urbanizzativi indotti dagli insediamenti previsti, individuando le relative aree e risorse finanziarie;
- individuare gli strumenti urbanistici attuativi da presentare al Comune per l'approvazione nel termine stabilito e stabilire la volumetria o la superficie utile di pavimento che, per ciascuno strumento, sarà oggetto di richiesta di concessione;
- coordinare i programmi di attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare con la generale programmazione urbanistica del Comune.

EFFICACIA

Nei Comuni obbligati a dotarsi di PPA la concessione per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è rilasciata solo in quanto previsto dal PPA, ad eccezione dei seguenti interventi:

- opere in zone agricole;
- ampliamento <20% del volume esistente di edifici unifamiliari;
- opere e impianti voluti dal Comune o da enti pubblici;
- impianti, attrezzature, opere pubbliche e di interesse generale realizzate da parte degli enti istituzionalmente competenti;
- opere da realizzare in attuazione di norme a seguito di pubbliche calamità;
- recupero del patrimonio edilizio esistente;
- interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non subordinati a pianificazione attuativa, all'interno del perimetro del centro abitato;
- interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti da strumenti urbanistici attuativi, la cui realizzazione sia stata programmata dagli strumenti attuativi stessi sulla base di previsioni non ancora recepite nel PPA.

DURATA

Le previsioni dei Programmi Pluriennali di Attuazione devono essere realizzate in un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.



4.2. Programa Integrato di Intervento

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Integrato di Intervento
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PII
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 12 aprile 1999, n. 9 (“Disciplina dei programmi integrati di intervento”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

intercomunale

comunale

Il programma si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto od in parte edificate o da destinare a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli espropriativi decaduti.
Il programma può interessare anche il territorio di più comuni confinanti.

PROCEDURE

I Comuni promuovono la formazione di programmi integrati di intervento. Il programma può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. I soggetti pubblici e privati possono presentare al Comune proposte di programmazione, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro. I programmi possono essere attivati anche attraverso l'utilizzo del project financing.

Il Consiglio Comunale delibera un Documento di Inquadramento che definisce gli obiettivi generali e gli indirizzi delle trasformazioni da conseguire con la programmazione integrata d'intervento sull'intero territorio comunale.

Per PII conformi alla strumentazione urbanistica vigente:

il procedimento di approvazione è attivato dalla Giunta comunale mediante specifica deliberazione esecutiva da depositarsi per 15 gg in segreteria comunale; nei successivi 15 gg gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni. Decorso tale termine, il programma è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, che prende in esame tutte le osservazioni motivando le determinazioni assunte.

Sono fatti salvi i casi previsti dalla l.r. 23/97, art. 9 (piani attuativi di interesse sovracomunale), per i quali si applica la procedura di cui all'art. 10 della medesima legge.

Per PII in variante alla strumentazione urbanistica vigente:

la procedura di approvazione è disciplinata all'art. 3 della l.r. 23/97 (procedura semplificata).

PROCEDURE

Se l'approvazione comporta la variante di strumenti urbanistici regionali o provinciali oppure richiede la partecipazione coordinata di più soggetti pubblici e privati, il sindaco può promuovere per la sua approvazione la procedura di accordo di programma.

L'attuazione avviene secondo le prescrizioni di una convenzione stipulata tra attuatori e comune, che precisa diritti e obblighi di ogni soggetto, tempi di realizzazione degli interventi (comunque non superiori a 10 anni), modalità di gestione delle attrezzature pubbliche, ecc.

FINALITA'

La finalità dei programmi è la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale del territorio comunale, con particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche, nonché alle aree produttive obsolete, irrazionalmente dislocate o dismesse.

Il programma è caratterizzato dalla presenza di almeno due degli elementi seguenti:

- pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesistica;
- presenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

EFFICACIA

E' condizione dell'approvazione la dichiarazione irrevocabile di assenso di tutti i proprietari, salvo quanto disposto per la formazione di comparto edificatorio; in tal caso l'approvazione del programma vale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso contenute.

Il programma può costituire variante a strumenti urbanistici, anche di competenza regionale o provinciale.



DURATA

Se entro 1 anno dall'approvazione del programma non viene stipulata la Convenzione tra attuatori e Comune, il Programma decade, così come ogni suo effetto di eventuale variante a strumenti urbanistici. Il tempo massimo per la realizzazione degli interventi è fissato in 10 anni dalla stipula della convenzione.



4.3. Programma Integrato di Sviluppo Locale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Integrato di Sviluppo Locale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PISL
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' un programma integrato.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Intersettoriale	(territoriale/urbanistico/uso suolo) Sono principalmente coinvolti i settori cui si riferiscono gli interventi finanziati dal DocUP.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea (approvazione del Doc.U.P. - Documento Unico di Programmazione - Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia, con riferimento a Regolamento generale (CE) n. 1260/1999, Regolamento FESR (CE) n. 1783/1999) D.G.R. n. VII/8602 del 27 marzo 2002 "Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di programmazione" Decreto del Direttore Generale D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo del 11 giugno 2002, n. 10909 ("Invito a presentare proposte di programmi integrati di sviluppo locale", pubblicato sul B.U.R.L. del 21 giugno 2002 - 4° supplemento straordinario al n. 25)



FONTE NORMATIVA

I.r. 14 marzo 2003, n. 2, art. 4 (definisce il PISL come uno strumento della programmazione negoziata regionale)

I.r. 24 marzo 2003, n. 3, art. 2, comma 6 (la Regione assegna alla Provincia di Sondrio un contributo straordinario per l'attuazione di un programma integrato di sviluppo locale per la valorizzazione ed il recupero socio-economico del territorio della Valchiavenna; tale PISL è approvato entro 180 gg dall'entrata in vigore della legge)

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

Il PISL individua una strategia e presenta l'insieme di interventi per attuarla

LIVELLO TERRITORIALE

- subregionale:
 - Comunità Montana
 - Unione di Comuni
- provinciale
- intercomunale
- comunale

I PISL sono riferiti ad aree Obiettivo 2 e a Sostegno Transitorio della Regione Lombardia. Possono presentare PISL Province, Comunità Montane, Comuni, Unioni di Comuni.

PROCEDURE

I PISL sono proposti alla Regione da Province, Comunità Montane, Comuni o forme associative tra autonomie locali e camere di commercio.

Essi vengono presentati alla D.G. Industria, PMI Cooperazione e Turismo – Autorità di Gestione DocUP2 – Struttura Attuazione Politiche Comunitarie, vengono esaminati rispetto alla completezza della documentazione richiesta, al fine di stabilirne la ricevibilità al finanziamento.

PROCEDURE

La struttura responsabile, con il supporto di un Gruppo di valutazione interdirezionale e dell'Autorità Ambientale, esamina i PISL ritenuti ricevibili, valutando l'adeguatezza delle analisi di contesto, la coerenza tra la strategia di sviluppo proposta e le analisi e la validità delle proposte progettuali, producendo un documento di osservazioni e suggerimenti per la revisione e l'implementazione del documento. Un decreto del Dirigente della Struttura responsabile approva i PISL riportando il documento di osservazioni e indicando i progetti ritenuti funzionali alla strategia e quindi meritevoli di premialità ai fini delle selezioni per l'attuazione delle misure del DocUP.
L'approvazione finale è a cura della Giunta regionale.
I PISL approvati possono essere aggiornati a fronte di un rafforzamento del partenariato locale e di uno sviluppo della strategia.

FINALITA'

Il PISL è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale.

Il PISL concerne l'attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi di sviluppo. Sulla base della ricognizione dei bisogni relativi alla finalità unitaria prescelta, definisce in particolare:

- gli obiettivi di sviluppo e le linee di intervento;
- l'insieme di azioni, anche intersettoriali, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati;
- il piano finanziario;
- i tempi di realizzazione;
- il soggetto responsabile della gestione del programma;
- le modalità di gestione, controllo e sorveglianza.

I PISL sono il principale strumento attraverso cui il DocUP Obiettivo 2 2000/2006 è attuato, nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse finanziarie. Nel dettaglio, i contenuti del programma sono i seguenti:

FINALITA'

- analisi SWOT della situazione socioeconomica del territorio di riferimento;
- esplicitazione dell'idea forza di sviluppo;
- esplicitazione della strategia complessiva degli obiettivi generali e specifici del programma, individuazione e quantificazione dei risultati attesi;
- identificazione degli specifici interventi, ogni intervento deve essere descritto tramite una scheda progetto;
- scheda riassuntiva che elenchi i progetti secondo una gerarchia di priorità (funzionali e temporali);
- piano finanziario di massima (individuazione delle stime di costo totale di ogni intervento e ipotesi sulle fonti di finanziamento);
- analisi di sostenibilità ambientale degli interventi, attraverso l'approfondimento degli aspetti relativi a:
 - stato attuale dell'ambiente;
 - compatibilità delle opere rispetto al quadro normativo vigente in materia ambientale;
 - descrizione sintetica delle principali modificazioni previste sull'ambiente.

EFFICACIA

Gli interventi del PISL devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica approvati o adottati da Regione ed enti locali interessati. Nel caso di previsioni difformi, alle procedure di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica si applicano le stesse disposizioni valide per accordi di programma in variante: il PISL deve essere depositato nella segreteria comunale per 15 gg consecutivi per la pubblica visione. Nei successivi 15 gg chiunque ha la facoltà di presentare osservazioni. Il Consiglio comunale controdeduce le osservazioni in sede di ratifica.

DURATA

Il PISL è un piano incrementale che copre tutto il periodo di programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006, per le aree Obiettivo 2 e a Sostegno Transitorio.



4.4. Accordo di Programma

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Accordo di Programma
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' uno strumento di programmazione negoziata regionale, intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti. La l.r. 2/03 disciplina i 4 strumenti di programmazione negoziata regionale: Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, Programma Integrato di Sviluppo Locale, Contratto di Recupero Produttivo, Accordo di Programma.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Intersettoriale	(territoriale/urbanistico/uso suolo) L'Accordo può essere anche su temi specifici.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ("Programmazione negoziata regionale")
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	





LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

Accordo promosso dalla Regione.

PROCEDURE

L'Accordo è promosso dalla Regione. Il Presidente, di concerto con l'assessore competente per materia, promuove l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale, indicante opere, programmi, interventi, obiettivi generali e ambito territoriale ed individuante i soggetti coinvolti ed il termine entro cui deve essere definito l'accordo.

La proposta approvata dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sul BURL, per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. In seguito, il Presidente della Giunta o l'assessore competente provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati e costituendo con essi il Comitato per l'accordo di programma.

Al Comitato compete la ricerca delle intese sugli obiettivi degli interventi, la definizione dell'entità delle spese, la sottoscrizione di eventuali protocolli preliminari, la nomina di una segreteria tecnica, la proposta di eventuali studi preliminari, la valutazione delle istanze di adesione dei privati all'accordo.

L'ipotesi di accordo è deliberata dalla Giunta regionale. L'accordo è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente.

Dopo il controllo da parte del collegio di vigilanza, il decreto di approvazione dell'accordo è pubblicato sul BURL.

Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non compete alla Regione, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo.

FINALITA'

La Regione promuove gli Accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal Programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.

L'accordo prevede:

- il programma di attuazione degli interventi e delle opere, con l'indicazione dei tempi relativi;
- la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle fasi di esecuzione;
- il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- le modalità di attuazione;
- gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
- le sanzioni per gli inadempimenti;
- l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
- l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale.

EFFICACIA

Il decreto di approvazione dell'accordo di programma ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti.



EFFICACIA

Qualora l'accordo comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste sono approvate dal Consiglio regionale.

Qualora l'accordo comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per 15 gg consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi 15 gg chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, che vengono controdedotte dal Consiglio comunale.

DURATA



4.5. Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	AQST
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' uno strumento di programmazione negoziata regionale, intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti. La l.r. 2/03 disciplina i 4 strumenti di programmazione negoziata regionale: Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, Programma Integrato di Sviluppo Locale, Contratto di Recupero Produttivo, Accordo di Programma.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> intersettoriale	(territoriale/urbanistico/uso suolo) L'Accordo può essere anche su temi specifici.
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ("Programmazione negoziata regionale")
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

- regionale
- subregionale:
- provinciale
- intercomunale
- comunale

Accordo stipulato dalla Regione con autonomie locali.

PROCEDURE

L'Accordo è stipulato dalla Regione con le Province e le autonomie locali e funzionali interessate, nonché con le aziende sanitarie, anche su specifici temi.

FINALITA'

L'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali, mediante:

- il coordinamento dell'azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;
- il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse pubbliche;
- l'impulso agli investimenti pubblici e privati.

L'Accordo contiene in particolare:

- l'individuazione di obiettivi di sviluppo;
- l'individuazione di settori e ambiti di intervento per i quali è necessaria un'azione congiunta di più soggetti;
- le attività e gli interventi da realizzare;
- la ricognizione programmatica delle risorse attivabili;
- i tempi di attuazione;
- gli strumenti attuativi;
- le modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'accordo;
- le modalità di adesione di eventuali soggetti privati.

EFFICACIA

DURATA



4.6. Contratto di Recupero Produttivo

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Contratto di Recupero Produttivo
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi complessi e programmazione negoziata	E' uno strumento di programmazione negoziata regionale, intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti. La l.r. 2/03 disciplina i 4 strumenti di programmazione negoziata regionale: Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, Programma Integrato di Sviluppo Locale, Contratto di Recupero Produttivo, Accordo di Programma.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	Recupero produttivo
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ("Programmazione negoziata regionale")
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	





LIVELLO TERRITORIALE

- subregionale:
- provinciale
- intercomunale
- comunale

PROCEDURE

Il Contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.
E' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, poi pubblicato sul BURL, previa deliberazione della Giunta.

FINALITA'

Il Contratto di recupero produttivo è l'accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti.
Può essere attivato: nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive; per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.

EFFICACIA

Il decreto di approvazione del Contratto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.
Con l'approvazione del contratto si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti.



EFFICACIA

Qualora le previsioni del contratto di recupero comportino modificazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 gg a pena di decadenza.

Qualora le previsioni del contratto di recupero comportino modificazioni dei piani territoriali provinciali o regionali, queste sono approvate dai rispettivi organi consiliari.

Qualora le previsioni del contratto di recupero comportino varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per 15 gg consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi 15 gg chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, che sono controdedotte dal Consiglio comunale.

DURATA



PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE

5. AGRICOLTURA

5.1. Piano Agricolo Triennale Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Agricolo Triennale Regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 4 luglio 1998, n. 11, art. 6 (il d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 conferisce, tra l'altro, alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

PROCEDURE

Il piano è approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ne approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il documento di programmazione economico – finanziaria regionale (DPEFR).

FINALITA'

La Regione definisce il piano agricolo triennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivarsi a sostegno del sistema agroalimentare e silvo – pastorale, della pesca, dell'agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione.

Il Piano Agricolo Triennale ha lo scopo di armonizzare la programmazione regionale di settore con la politica agricola e forestale nazionale ed europea e di garantire omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.

Il piano definisce in particolare:

- le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il Programma Regionale di Sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore ed i restanti strumenti di programmazione negoziata;
- le priorità nell'allocazione delle risorse;
- i criteri ed i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

Il Piano Agricolo Triennale Regionale deve trovare il suo logico completamento nella predisposizione, da parte di ciascuna Provincia, del Piano Agricolo Triennale Provinciale, strumento indispensabile per consentire una compiuta programmazione a scala di dettaglio e per permettere una più consapevole programmazione generale.

EFFICACIA

DURATA

Triennale, con stralci annuali.



5.2. Piano Agricolo Triennale Provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Agricolo Triennale Provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 4 luglio 1998, n. 11, art. 6 (il d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143 conferisce, tra l'altro, alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input type="checkbox"/> provinciale	



PROCEDURE

Le Province partecipano alla programmazione attraverso la forma di consultazione costituita dal tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, nonché mediante lo strumento del Piano Agricolo Triennale Provinciale.

FINALITA'

Lo strumento agricolo triennale provinciale, articolato in stralci annuali, in analogia con lo schema regionale di programmazione:

- indica gli obiettivi della programmazione provinciale in agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche, strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali;
- individua i comparti produttivi, indicando le strategie di sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonché le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in condizioni di difficoltà strutturale e territoriale;
- definisce le strategie ed indica gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in condizioni di difficoltà strutturale e territoriale;
- formula proposte per la programmazione agricola di competenza regionale;
- definisce le linee di indirizzo per l'omogeneo esercizio sul territorio provinciale delle funzioni amministrative conferite agli enti sub-provinciali.

EFFICACIA

DURATA

Triennale, con stralci annuali.



5.3. Piano Generale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Generale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 16 giugno 2003, n. 7, art. 12 (“Norme in materia di bonifica e irrigazione”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

PROCEDURE

La Giunta regionale predispose la proposta di piano, ne dispone la pubblicazione per estratto nel BUR e, prima dell'invio al Consiglio regionale, la sottopone al parere dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado e degli altri enti pubblici interessati, che possono presentare osservazioni e proposte entro 45 gg dalla pubblicazione.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio regionale.

FINALITA'

Il piano definisce:

- a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
- b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
- c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
- d) le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con i tempi e le risorse di massima necessari;
- e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino e al piano di tutela delle acque;
- f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative, promozionali e divulgative.

EFFICACIA

DURATA

Il piano è attuato mediante programmi triennali dell'attività di bonifica e irrigazione, aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.



5.4. Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	I.r. 16 giugno 2003, n. 7, art. 13 (“Norme in materia di bonifica e irrigazione”)

LIVELLO TERRITORIALE

Consorzio di Bonifica

Il territorio regionale, non montano, è classificato territorio di bonifica e irrigazione ed è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. Per ciascun comprensorio può essere istituito un consorzio di bonifica, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo.

PROCEDURE

Il Piano comprensoriale è adottato dal Consorzio in conformità al Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino all'approvazione del Piano generale, i Consorzi operano in base al Piano comprensoriale provvisorio di bonifica, predisposto sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano comprensoriale.

La Giunta regionale con regolamento definisce metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del Piano comprensoriale e dei programmi comprensoriali triennali.

FINALITA'

Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

EFFICACIA

Il piano ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Con provvedimento motivato sono ammessi interventi in deroga al piano nei casi di: eventi imprevedibili o calamitosi, modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di regolamenti, nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione, dell'Autorità di Bacino e degli Enti Locali ai quali il piano comprensoriale non sia ancora stato adeguato.



EFFICACIA

Gli atti e gli strumenti di programmazione degli Enti Locali tengono conto del piano comprensoriale e dei programmi triennali.

DURATA

Il Piano è attuato mediante programmi comprensoriali triennali.



5.5. Piano di Riordino Irriguo

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Riordino Irriguo
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 16 giugno 2003, n. 7, art. 16 (“Norme in materia di bonifica e irrigazione”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale <input checked="" type="checkbox"/> Consorzio di bonifica	



PROCEDURE

I consorzi di bonifica ed i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado provvedono all'adozione ad alla conseguente attuazione del piano di riordino irriguo, che è approvato dalla Giunta Regionale.

Il piano si intende approvato qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di 120 gg dal ricevimento della deliberazione di adozione.

La Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano.

FINALITA'

La finalità principale è la razionalizzazione della distribuzione idrica.

EFFICACIA

Il piano ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Gli interventi previsto dal piano, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

DURATA

Il Piano è attuato mediante programmi comprensoriali triennali.



5.6. Piano Regionale di Sviluppo Rurale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale di Sviluppo Rurale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) Regolamento CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 Decisione comunitaria n. C2000-2669 del 15/09/2000 (approva il Piano di sviluppo rurale 2000-2006, dopo espressione di parere favorevole da parte del Comitato STAR della Commissione Europea del 13/07/2000) l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 ("Norme per gli interventi regionali in agricoltura" – disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al Reg. CE 1257/99 e reg. CE 1750/99)



FONTE NORMATIVA

D.G.R. 23 dicembre 2002, n. 7/11711 (approvazione di modifiche alle disposizioni attuative di misure del piano di sviluppo rurale)
D.G.R. 28 giugno 2002, n. 7/9634 (approvazione delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)
D.G.R. 28 luglio 2000, n. 724 (adozione del testo definitivo del Piano da parte della Giunta Regionale)
D.G.R. 13 dicembre 1999, n. 47043 (approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia)

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

Adozione del Piano da parte della Giunta regionale; approvazione con decisione comunitaria.
La Direzione Generale Agricoltura ha la responsabilità dell'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, attraverso l'attivazione delle Misure previste mediante la predisposizione di Disposizioni attuative e della modulistica per la presentazione delle domande di contributo.

FINALITA'

Il Piano di sviluppo rurale 2001-2006, predisposto in conformità alle indicazioni comunitarie, rappresenta lo strumento di programmazione che la Regione Lombardia mette a disposizione del sistema agricolo e agroindustriale.

EFFICACIA



DURATA

Arco temporale 2000-2006.



6. FORESTE E INCENDI

6.1. Piano di Assestamento Forestale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Assestamento Forestale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 5 aprile 1976, n. 8 ("Legge forestale regionale") e s.m.i. (delega agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, alle Comunità Montane e alle Province le funzioni in materia forestale) I.r. 4 luglio 1998, n. 11 ("Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura" – completa la delega in campo forestale) Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1, art. 6



<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	<p>Gli enti delegati in campo forestale (enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, Comunità Montane e Province) sono tenuti alla compilazione e revisione periodica dei piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di diritto pubblico e degli enti morali, nonché dei piani generali di indirizzo forestale.</p> <p>Per la redazione dei piani di assestamento e dei piani generali di indirizzo gli enti locali possono avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste.</p> <p>La Giunta regionale approva i Piani, sentita la Commissione consiliare competente.</p> <p>L'attuazione dei piani è affidata ai singoli proprietari dei terreni inclusi nei piani.</p>
<input type="checkbox"/> FINALITA'	<p>Le proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici sono gestite attraverso un Piano di assestamento approvato dalla Giunta Regionale, che approva inoltre i Piani di assestamento realizzati per proprietà private.</p> <p>Fino all'approvazione del primo piano della proprietà di un ente pubblico, ogni utilizzazione boschiva, eccetto la manutenzione ordinaria, necessita di nulla osta da parte dell'ente delegato competente per il territorio.</p>
<input type="checkbox"/> EFFICACIA	<p>Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi alle prescrizioni dei piani di assestamento.</p>
<input type="checkbox"/> DURATA	<p>Revisione periodica</p>



6.2. Piano Regionale di Sviluppo Rurale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale di Sviluppo Rurale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 5 aprile 1976, n. 8 ("Legge forestale regionale") e s.m.i. (delega agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, alle Comunità Montane e alle Province le funzioni in materia forestale) I.r. 4 luglio 1998, n. 11 ("Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura" – completa la delega in campo forestale)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE

regionale

PROCEDURE

Gli enti delegati in campo forestale (enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, Comunità Montane e Province) sono tenuti alla compilazione e revisione periodica dei piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di diritto pubblico e degli enti morali, nonché dei piani generali di indirizzo forestale.

I piani generali di indirizzo forestale possono derogare alle norme regolamentari regionali in materia di prescrizione di massima e di polizia forestale in vigore, purché non interessino superfici boscate assoggettate ai corrispondenti piani di assestamento e purché approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Per la redazione dei piani di assestamento e dei piani generali di indirizzo gli enti locali possono avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste.

L'attuazione dei piani è affidata ai singoli proprietari dei terreni inclusi nei piani

FINALITA'

EFFICACIA

DURATA



6.3. Piano Regionale Antincendi Boschivi

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale Antincendi Boschivi
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> foreste e incendi	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.c.r. 10 marzo 1977, n. II/380 di approvazione del Piano regionale antincendi boschivi d.c.r. 14 gennaio 1993, n. V/729 di aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi d.c.r. 23 febbraio 1999, n. VI/1151 di approvazione delle “Linee guida ed operative per il Piano regionale antincendi boschivi 1997/2001” d.c.r. 10 aprile 2002, n. VII/490 di proroga della d.c.r. 23 febbraio 1999, n. VI/1151 fino al 31 dicembre 2002



NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

FINALITA'

Obiettivo di Piano è la realizzazione di un sistema antincendi boschivi adeguato alle esigenze della situazione virologica della Regione.
La realizzazione del Piano implica il coordinamento di aspetti forestali e socioeconomici e l'individuazione delle tecniche più adeguate di prevenzione, estinzione e ricostituzione del bosco percorso dal fuoco.

EFFICACIA

DURATA

7. CACCIA E PESCA

7.1. Piano Faunistico Venatorio Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Faunistico Venatorio Regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PFVR
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 16 agosto 1993, n. 26, art. 12 e s.m.i. (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Il Piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica. E' approvato dal Consiglio regionale.

FINALITA'

Il Piano faunistico-venatorio regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.

Esso disciplina in particolare:

- a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;
- b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;
- c) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento della l.r. 26/93 con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;
- e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della l.r. 26/93;
- f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale.

EFFICACIA

DURATA

Il piano ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.



7.2. Piano Faunistico Venatorio Provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Faunistico Venatorio Provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PFV
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 16 agosto 1993, n. 26, art. 14 e s.m.i. (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	



PROCEDURE

Le Province, sentite le organizzazioni agricole, protezionistiche, venatorie e cinofile, predispongono e presentano alla giunta regionale piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.
I piani sono approvati dal Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale.

FINALITA'

Il Piano deve prevedere:

- a) le oasi di protezione e le zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie;
- e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
- g) gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia;
- h) i criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli che si impegnino alla tutela e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- j) l'identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

EFFICACIA



DURATA

Il piano ha durata quinquennale.

NOTE

Le Province predispongono anche *piani di miglioramento ambientale* tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché *piani di immissione di fauna selvatica*, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori.



8. MOBILITÀ E TRASPORTO

8.1. Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRTM
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 29 ottobre 1998, n. 22, art. 9 (“Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	

PROCEDURE

La proposta di piano viene adottata con deliberazione della giunta regionale; sulla medesima proposta la Giunta regionale acquisisce l'intesa in sede di conferenza dei servizi.

La Giunta regionale trasmette la proposta al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione con propria deliberazione.

FINALITA'

Il PRMT configura il sistema della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo a:

- individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;
- indicare l'assetto delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare in base a espliciti criteri di congruità territoriale, funzionalità e innovazione tecnologica trasportistica, sostenibilità ambientale, accettabilità sociale, riequilibrio modale del sistema dei trasporti;
- individuare gli strumenti attuativi, economici e finanziari per la realizzazione degli interventi anche mediante modelli di finanziamento pubblico e privato o esclusivamente privato;
- organizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi del piano anche al fine della valutazione della loro efficacia e del riadeguamento delle azioni e previsioni dello stesso.

Il PRMT può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi fra loro, relative al trasporto ferroviario, alla viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale, al trasporto aereo, al trasporto lacuale e fluviale, all'intermodalità e alla logistica.



EFFICACIA

DURATA



8.2. Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	<input type="text" value="Piano provinciale della Mobilità e dei Trasporti"/>
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	<input type="text" value="l.r. 29 ottobre 1998, n. 22, art. 12 (“Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”)/"/>
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	<input type="text"/>



PROCEDURE

Le Province, preve le opportune consultazioni con le istituzioni, gli enti e le associazioni portatrici di interessi economico-sociali nel settore dei trasporti e della mobilità, approvano il Piano di bacino della mobilità e dei trasporti, comprendente i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dalla l. 104/1992.

FINALITA'

Coerentemente con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità e dell'evoluzione insediativa e socio-economica, i piani provinciali di bacino definiscono la programmazione degli interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale dei trasporti e a migliorare l'accessibilità al sistema economico insediativo locale, con lo scopo di:

- favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, con riferimento anche all'intermodalità e alla logistica;
- organizzare l'offerta del trasporto pubblico locale su gomma coordinandola con quella ferroviaria;
- migliorare l'accessibilità degli interscambi di trasporto pubblico locale;
- favorire la mobilità delle persone disabili.

EFFICACIA

DURATA



8.3. Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programmi Triennali dei servizi di trasporto Pubblico Locale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTS
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 29 ottobre 1998, n. 22, art. 18 (“Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input type="checkbox"/> regionale <input type="checkbox"/> provinciale <input type="checkbox"/> comunale	Di competenza regionale i PTS ferroviari, di competenza provinciale e comunale i PTS del settore gomma.

PROCEDURE

Nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e completezza, la Regione svolge una funzione di indirizzo programmatico dei servizi di trasporto pubblico locale ai fini dell'individuazione di una rete integrata dei servizi, garantendo il coordinamento tra gli enti locali per la formulazione delle proposte dei programmi triennali.

Le Province, tenuto conto dell'individuato livello di servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunità montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, valutate le osservazioni e gli indirizzi dell'Autorità garante, adottano il PTS di competenza.

I Comuni capoluogo adottano il PTS definendo l'assetto dei servizi comunali e, di concerto con la provincia, dei servizi di linea urbana, individuando altresì i servizi a domanda debole di interesse comunale.

I precedenti PTS sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori.

I PTS ferroviari sono invece approvati dal Consiglio regionale; le relative proposte sono formulate dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi.

FINALITA'

Contenuti del PTS gomma:

- l'assetto dell'offerta dei servizi di competenza;
- l'individuazione dei servizi di area urbana;
- le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
- la ripartizione delle risorse finanziarie tra le reti oggetto dei contratti di servizio;
- gli eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi a carico dei propri bilanci.



FINALITA'

Contenuti del PTS ferroviario:

- l'offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla domanda degli utenti e alla sua evoluzione;
- le modalità d'integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;
- la regolamentazione dell'utilizzazione della rete ferroviaria al fine del trasporto regionale e locale;
- le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;
- le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile;
- i criteri per l'individuazione degli obblighi di trasporto e di qualità.

EFFICACIA

DURATA

Cadenza triennale.



8.4. Piano Urbano del Traffico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Urbano del Traffico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PUT
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 29 ottobre 1998, n. 22, art. 13 (“Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	Il PUT è obbligatorio per comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, o inferiore, se individuati dalla Regione.



PROCEDURE

Il PUT è predisposto ed approvato dal Comune e trasmesso alla Provincia interessata.
Al fine di assicurare il coordinamento fra i PUT, i Comuni individuati dalla Regione definiscono, anche mediante la stipula di accordi di programma, criteri omogenei per l'approvazione dei piani stessi.
Il piano è predisposto in conformità con le apposite direttive emanate dal Ministero dei Lavori pubblici.

FINALITA'

Il PUT ha le seguenti finalità:
- miglioramento della mobilità e della vivibilità delle aree urbane;
- riduzione del traffico e dell'inquinamento atmosferico e acustico.

EFFICACIA

DURATA

9. ENERGIA

9.1. Piano Energetico Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Energetico Regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PER
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> energia	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 2, commi 87 e 89
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Alle province sono state trasferite le funzioni relative alla redazione e all'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili, in attuazione del Piano energetico regionale.

FINALITA'

Il piano energetico regionale costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e contiene lo studio e l'analisi dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici, la tendenza della domanda e dell'offerta energetica, il bilancio energetico regionale, l'individuazione degli strumenti di incentivazione finanziaria.

EFFICACIA

DURATA

10. SERVIZI E COMMERCIO

10.1. Programa Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> servizi e commercio	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	I.r. 23 luglio 1999, n. 14 (modificata e integrata dalla I.r. 22 luglio 2002, n.15)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale.

FINALITA'

Il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede:

- lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo, ad orientamento dell'attività di programmazione degli enti locali;
- gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;
- i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali;
- le priorità per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale.

EFFICACIA

DURATA

Il programma ha una durata triennale.



11. ACQUA

11.1. Piano Regionale di Risanamento delle Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionele di Risanamento delle Acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRRA
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	<p>I.r. 20 marzo 1980, n. 32/80 (modificata dalla I.r. 26 novembre 1984, n. 58) I.r. 20 ottobre 1998, n. 21 e s.m.i. (stabilisce, in attesa dell'approvazione del Piano di tutela, che il Piano regionale di risanamento delle acque è lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature e collettamento/depurazione) Delibera del Consiglio Regionale del 15 gennaio 2002, n. VII/402 di approvazione della revisione e del completamento del Piano regionale di Risanamento delle Acque (Settori funzionali pubblici servizi di acquedotto, di fognatura, di collettamento e depurazione)</p>



NATURA DI PP

- strategica
 strutturale
 attuativa

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

La Giunta Regionale cura l'elaborazione di un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare. Tale programma è approvato dal Consiglio Regionale, sentiti i Comuni interessati, ed è trasmesso all'apposito Comitato interministeriale individuato dalla legge nazionale 319/76.

In attuazione dell'art. 8 della suddetta legge nazionale, la Giunta Regionale elabora la proposta di Piano regionale di risanamento delle acque.

La proposta è formulata per i seguenti settori funzionali:

- pubblici servizi di collettamento e depurazione delle acque di scarico;
- pubblici servizi di fognatura;
- pubblici servizi di acquedotto.

I piani di settore funzionale sono approvati, anche separatamente, con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta. Fino all'avvenuta approvazione, le proposte di piani di settore funzionale sono poste in libera consultazione presso il Consiglio e la Giunta. Dell'avvenuto deposito delle proposte di piano la Giunta dà notizia mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione. Entro i successivi 30 gg gli Enti locali o chiunque abbia interesse possono far prevenire alla competente commissione permanente del Consiglio Regionale osservazioni e proposte di modifica, inviandone contestualmente copia al settore ambiente, ecologia della Giunta regionale.



FINALITA'

Scopo del piano è contribuire a ripristinare e garantire l'idoneità qualitativa e la disponibilità quantitativa delle risorse idriche per il loro uso plurimo.

Il piano deve contenere:

- a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
- b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi e definizione delle relative priorità di realizzazione;
- c) indicazioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei suddetti servizi ed organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi.

EFFICACIA

DURATA



11.2 Piano Regionale Generale delle Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	<input type="text" value="Piano Regionale Generale delle Acque"/>
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	<input type="text" value="l.r. 20 marzo 1980, n. 32, art. 12-bis (modificata dalla l.r. 26 novembre 1984, n. 58)"/>
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	<input type="text"/>



PROCEDURE

E' approvato dalla Regione, successivamente all'approvazione del Piano regionale di risanamento delle acque.
L'esecuzione del piano regionale generale delle acque viene attivata mediante stralci attuativi.

FINALITA'

Il Piano regionale generale delle acque recepisce e integra, ove necessario, il Piano regionale di risanamento delle acque e definisce in particolare:

- la consistenza qualitativa e quantitativa, il bilancio e gli usi in atto delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- i fabbisogni idrici e la ripartizione delle risorse in relazione alle previsioni demografiche e alle ipotesi di sviluppo economico;
- gli interventi idraulici per la sicurezza delle popolazioni e del territorio e quelli occorrenti a consentire gli usi delle risorse idriche in atto e in previsione;
- gli aspetti giuridici, istituzionali e finanziari connessi con l'attuazione del piano.

EFFICACIA

DURATA

NOTE

Anche se la legge regionale che prevede il piano non è stata abrogata, il piano non verrà mai fatto perché sostituito dal Piano di Tutela delle Acque, in attesa del Piano di Gestione delle Acque.



11.3. Piano degli Usi delle Acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano degli Usi delle Acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 20 ottobre 1998, n. 21, art. 2
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> PROCEDURE	La Regione adotta un piano degli usi delle acque con il concorso e la collaborazione di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e/o di sub-bacino.

FINALITA'

Il Piano degli usi delle acque è coordinato con il Piano regionale di risanamento delle acque. Costituisce il quadro di riferimento regionale per i rapporti con l'Autorità di Bacino del fiume Po, relativamente alla definizione del bilancio idrico di cui all'art. 3 della l. 36/94.

La finalità è di preservare le risorse idriche.

Il piano si fonda sulla conoscenza delle caratteristiche delle risorse idriche di ogni bacino idrografico e individua:

- la disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta quantificazione e caratterizzazione idrogeologica;
- la qualità chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici;
- gli usi attuali;
- le caratteristiche delle risorse idriche;
- la situazione geomorfologica;
- il quadro di riferimento per i provvedimenti relativi alla disposizione delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;
- le parti del bacino idrografico da sottoporre a recupero ambientale;
- la disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'uso dell'acqua, dettando i parametri per gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche delle compatibilità ambientali generali.

EFFICACIA

DURATA



11.4. Programa degli Interventi Regionali sul Demanio delle Acque Interne

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	<input type="text" value="Programma degli Interventi Regionali sul Demanio delle Acque Interne"/>
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> acqua	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	<input type="text" value="l.r. 29 ottobre 1998, n. 22, art. 11 (“Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”)/"/>
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	<input type="text"/>



PROCEDURE

Il Programma è approvato dal Consiglio regionale.

FINALITA'

La finalità è la valorizzazione del demanio lacuale, fluviale e dei navigli. Il Programma, redatto in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, individua i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.

EFFICACIA

DURATA



12. ARIA

12.1. Piano Regionale per la Qualità dell'Aria

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale per la Qualità dell'Aria
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRQA
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Qualità dell'Aria
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Deliberazione della Giunta Regionale n. V/64263 del 21 febbraio 1995 ("Piano di risanamento dell'aria" – Definizione del territorio oggetto del risanamento e primi provvedimenti in attuazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 203 del 24 maggio 1988 e dell'art. 3 del d.m. del 20 maggio 1991) Deliberazione del Consiglio Regionale 22 ottobre 1996, n. 397 (approvazione del "Programma Regionale di Sviluppo della VI legislatura"; comprende anche il progetto "Nuova definizione del piano di risanamento aria", avente come obiettivo il completamento e l'aggiornamento dell'attività svolta dal precedente piano di risanamento dell'aria)



FONTE NORMATIVA

Deliberazione della Giunta Regionale n. VI/35196 del 20 marzo 1998 (“Criteri, risorse e procedure per la predisposizione del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria”)
Deliberazione della Giunta Regionale n. 40099 del 3 dicembre 1998 (“Integrazione alla DGR del 20/03/98”)
Deliberazione della Giunta Regionale n. 46847 del dicembre 1999 (“Individuazione delle aree critiche”)
Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/6501 del 19 ottobre 2001 (modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/10863 del 28 ottobre 2002, che approva il “Piano d’azione relativo ai criteri e procedure per l’adozione di provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alle zone critiche”)
Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/11485 del 6 dicembre 2002 (“Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente - Individuazione, in via preliminare, dell’agglomerato di Brescia. (Art. 5, d.lgs. 351/99)”)

NATURA DI PP

- strategica
- strutturale
- attuativa

Il PRQA comprende anche strumenti di tipo attuativo, dai quali è stato integrato, che lo specificano per determinate zone ed individuano gli interventi attraverso i quali viene attuato. Tali strumenti sono: i Piani d’azione (nelle zone critiche in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme), i Piani integrati (nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite), i Piani di mantenimento della qualità dell’aria (nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi).

LIVELLO TERRITORIALE

- regionale

PROCEDURE

La realizzazione delle attività del PRQA, coordinata e sviluppata dal Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale della Direzione Generale della Tutela Ambientale della Regione Lombardia, è stata affidata ad un insieme di soggetti, tra cui l'ANPA, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Enti locali, ASL, PMIP.

FINALITA'

Il PRQA si propone di considerare in un unico quadro organico tutte le iniziative ed i Piani già in essere o previsti da altri provvedimenti normativi e di sviluppare pertanto un piano per la qualità dell'aria più ampio di quello già stabilito dal Piano di Risanamento dell'Aria (Deliberazione della Giunta n. V/64263 del 21/02/95).

La d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, come modificata con d.g.r. 28 ottobre 2002, n. 10863, ha disposto, in applicazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 la zonizzazione del territorio regionale, l'ottimizzazione e la razionalizzazione della rete di monitoraggio, la fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione di energia e il piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al PM10.

La zonizzazione del territorio regionale ha individuato:

- zone critiche e agglomerati, relativamente ai quali devono essere adottati i piani d'azione e i piani integrati previsti rispettivamente dall'art. 7, comma 1 e 8, comma 3 del d.lgs. 351/99;
- zone di risanamento, relativamente alle quali devono essere adottati i piani integrati;
- zone di mantenimento, relativamente alle quali devono essere adottati i piani di mantenimento di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 351/99.

L'obiettivo di piano è la realizzazione e la gestione di uno strumento facilmente aggiornabile che permetta di:

- rilevare lo stato della qualità dell'aria e confrontarlo con i valori limite prestabiliti per gli inquinanti in atmosfera;
- stimare lo stato dell'evoluzione della qualità dell'aria;



FINALITA'

- supportare la Regione nell'individuazione di eventuali provvedimenti da adottare al fine di mantenere lo stato di qualità dell'aria entro i limiti prestabiliti;
 - stimare e poi verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati.
- I contenuti del PRQA sono così articolati:
- informazioni generali (localizzazione delle aree, caratteristiche del territorio e obiettivi della protezione, quadro istituzionale e programmatico);
 - situazione pregressa e attuale (origine dell'inquinamento, dati meteorologici, misura dell'inquinamento, caratteristiche degli interventi pregressi adottati, analisi della situazione);
 - piano (piano per la qualità dell'aria, strumenti tecnici e scientifici per la gestione degli interventi, rapporto con gli altri piani territoriali, piani dei tempi, strumenti finanziari e amministrativi).

EFFICACIA

DURATA



12.2. Piano Regionale di Bonifica Acustica (o Piano Regionale Triennale d'Intervento per la Bonifica dall'Inquinamento Acustico)

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale di Bonifica Acustica (o Piano regionale Triennale d'Intervento per la Bonifica dell'Inquinamento Acustico)
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 10 agosto 2001, n. 13, art. 12 ("Norme in materia di inquinamento acustico")
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio. Il Consiglio regionale approva il piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

FINALITA'

Nella predisposizione del piano, la Giunta regionale tiene conto in particolare:
a) dell'entità del superamento dei limiti;
b) dell'entità della popolazione esposta al rumore;
c) dei recettori sensibili.

EFFICACIA

DURATA

La durata è triennale.



12.3. Piano di risanamento Acustico Comunale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di risanamento Acustico Comunale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 10 agosto 2001, n. 13, art. 9 (“Norme in materia di inquinamento acustico”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale <input type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture presentano alla Regione e al Comune i piani di contenimento ad abbattimento del rumore.

Ai fini della predisposizione dei piani, le suddette società e gli enti gestori individuano le aree in cui per effetto delle infrastrutture si ha il superamento dei limiti di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti e trasmettono i dati relativi alla regione e al Comune.

Il Comune può notificare a società ed enti gestori ed alla regione l'eventuale superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio.

Entro 60 gg dalla presentazione del piano, il Comune può far pervenire alla Regione eventuali osservazioni sui piani.

La Giunta regionale può promuovere con società ed enti gestori accordi su tempi di attuazione dei piani, ordine di priorità degli interventi previsti nei piani, percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e ripartizione degli oneri dell'attività congiunta di risanamento.

La Regione per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

FINALITA'

La finalità è il contenimento e l'abbattimento del rumore derivante dalle emissioni delle infrastrutture di trasporto.

EFFICACIA

DURATA

12.4. Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore delle Infrastrutture di Trasporto

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore delle Infrastrutture di trasporto
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 10 agosto 2001, n. 13, art. 10 (“Norme in materia di inquinamento acustico”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

Il Piano deve essere presentato al Comune o ai Comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa.
Il Comune, entro 90 gg dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità agli appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale e provvede eventualmente a richiedere le integrazioni necessarie.

FINALITA'

La finalità è il risanamento acustico relativo alle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti di impresa.

EFFICACIA

DURATA

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di 30 mesi dalla presentazione del piano.



12.5. Piano di Risanamento Acustico delle Imprese

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di Risanamento Acustico delle Imprese
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input type="checkbox"/> aria	Rumore
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 10 agosto 2001, n. 13, art. 11 (“Norme in materia di inquinamento acustico”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunale	



PROCEDURE

Il Comune adotta il piano di risanamento acustico, tenendo conto delle disposizioni del piano urbano del traffico e di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, e lo trasmette in Regione entro 30 gg.

FINALITA'

La finalità è il risanamento acustico nel territorio comunale. Il piano è realizzato sulla base della classificazione acustica.

EFFICACIA

DURATA

13. SUOLO

13.1. Piano Cave Provinciale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Cave Provinciale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PCP
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> suolo	Attività estrattive
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 8 agosto 1998, n. 14 (il Titolo II è sui piani delle cave)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	

PROCEDURE

I piani provinciali, anche distinti per tipi di materiali estratti, sono proposti dalla Province e approvati dal Consiglio regionale.

In particolare, i piani sono adottati dalle Province e trasmessi alla Giunta regionale. La proposta di piano è depositata per 60 gg nella segreteria della Provincia, periodo in cui i soggetti interessati possono presentare osservazioni. La Provincia, entro 30 gg dal deposito, provvede a richiedere il parere dei Comuni interessati, dei Consorzi di Bonifica e dei soggetti competenti in materia di beni ambientali. Se il piano prevede possibilità di attività di cava in ambiti compresi in area protetta (ex art. 1, l.r. 86/83) dovrà essere acquisito anche il parere dell'ente gestore dell'area.

L'insieme dei pareri deve essere espresso entro 60 gg dalla richiesta; decorso tale termine la Provincia può comunque procedere anche in assenza di tali pareri.

Entro i successivi 60 gg la proposta è adottata in via definitiva e trasmessa alla Giunta regionale entro i successivi 30 gg.

Entro 120 gg dalla ricezione della proposta, la Giunta regionale la esamina apportando eventuali integrazioni e modifiche e la trasmette al Consiglio Regionale, che la approva entro i successivi 60 gg.

I piani provinciali dei singoli settori merceologici possono essere approvati indipendentemente dai piani dei rimanenti settori merceologici.

Il piano cave può essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della Provincia, per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi non previsti dal piano.

FINALITA'

I piani provinciali stabiliscono la localizzazione la qualità e la quantità delle risorse utilizzabili, individuate nel territorio, per tipologia di materiale.

La proposta di piano cave provinciale deve contenere:

- a) l'identificazione degli ambiti territoriali estrattivi, intesi come siti in cui può essere svolta l'attività estrattiva;

FINALITA'

- b) la definizione dei bacini territoriali di produzione a livello provinciale;
- c) l'individuazione di aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
- d) l'identificazione delle cave cessate da sottoporre a recupero ambientale; la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e della loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva;
- e) la determinazione, per ciascun ambito territoriale estrattivo, dei tipi e delle quantità di sostanze di cava estraibili;
- f) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili.

Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato, è redatto a cura dei soggetti interessati o dell'ente pubblico un progetto di gestione produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale, approvato dalla Provincia.

EFFICACIA

Il piano ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale.

Le eventuali modifiche al piano territoriale regionale, ai piani territoriali di coordinamento provinciale ed ai piani territoriali di coordinamento dei parchi devono essere apportate dal piano cave in modo motivato ed espresso.

Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e sono immediatamente efficaci e vincolanti per chiunque. I Comuni interessati provvedono, entro 6 mesi dalla comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano cave.

DURATA

Il piano cave ha validità massima di 10 anni per i settori sabbia, ghiaia e argilla e di 20 anni per il settore lapideo.



14. AREE PROTETTE/BIODIVERSITÀ

14.1. Piano Generale delle Aree Protette

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Generale delle Aree Protette
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	Aree protette
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.mi.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	



PROCEDURE

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dall'entrata in vigore della l.r. 86/83 e successivamente in concomitanza con le scadenze del piano regionale di sviluppo, sottopone a verifica l'elenco delle aree protette di cui all'allegato A della legge e le relative delimitazioni territoriali e ne delibera eventuali modifiche e integrazioni.

FINALITA'

Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale è definito ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali ed ambientali del territorio della Lombardia. Le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela:

- a) parchi naturali;
- b) parchi regionali;
- c) riserve naturali;
- d) monumenti naturali;
- e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.

Il piano costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali in materia di beni naturali ed ambientali e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino le aree protette.

Le aree protette del piano regionale sono individuate e classificate dall'allegato A della l.r. 86/83.

EFFICACIA

DURATA

14.2. Piano Territoriale do Coordinamento del Parco Regionale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Territorilae di coordinamento del Parco regionale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi di settore	E' un piano individuato da una legge regionale di settore (delle aree protette) con effetti di piano paesistico coordinato, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale. Ha inoltre effetti di piano territoriale regionale.
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	Aree protette
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 30 novembre 1983, n. 86, art. 17 e s.mi. l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 (“Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette”)
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	

- LIVELLO TERRITORIALE**
 subregionale:
 Ente gestore del parco

PROCEDURE

Il Piano è realizzato da chi gestisce il Parco, da un "Ente gestore" che è costituito da enti territoriali che governano il territorio, come Comuni, Comunità Montane, Province. Chi governa il Parco sono coloro che abitano il territorio.

Il piano viene adottato dallo stesso Ente gestore e l'annuncio è pubblicato sugli albi pretori dei comuni e delle province interessate per 30 gg, nonché sul BURL e su almeno due quotidiani.

Chiunque sia interessato può presentare osservazioni entro i successivi 60 gg; in seguito il piano, le osservazioni e le controdeduzioni dell'Ente gestore sono trasmessi alla Giunta regionale.

Entro 120 gg dal ricevimento, la Giunta regionale determina le modifiche necessarie e procede all'approvazione del piano, trasmettendo al Consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione all'interno del parco regionale delle zone di parco naturale. Il Consiglio approva con legge tali zone e inoltre delibera l'approvazione definitiva della disciplina di parco naturale, avente valenza di piano territoriale regionale.

Il piano di gestione del parco è proposto dall'ente gestore e approvato dalla Giunta regionale.

Il piano territoriale di coordinamento del Parco può prevedere la formazione di piani attuativi di settore e di regolamenti d'uso, stabilendone i termini e le modalità di approvazione. I piani attuativi specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale. I regolamenti d'uso determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio. I piani di settore e i regolamenti d'uso sono approvati dagli enti gestori dei parchi e trasmessi alla Giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.

FINALITA'

I parchi regionali sono classificati in:

- a) parchi fluviali;
- b) parchi montani;
- c) parchi agricoli;
- d) parchi forestali;
- e) parchi di cintura metropolitana.

Il piano territoriale del parco definisce:

- 1) l'articolazione del territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela e l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico;
- 2) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;
- 3) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco;
- 4) i criteri per la difesa e la gestione faunistica;
- 5) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.

L'Ente di gestione attua le previsioni del piano territoriale attraverso un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.

EFFICACIA

Il piano territoriale di coordinamento del parco regionale ha effetti di piano paesistico coordinato, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale. Ha inoltre effetti di piano territoriale regionale.

Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale o in piani urbanistici delle comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, devono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco e demandano al piano territoriale del parco la disciplina del territorio che vi è compreso.



EFFICACIA

Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle Comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce il Parco.

Il piano del Parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.

Le previsioni urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

DURATA

14.3. Piano della Riserva Naturale

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano della Riserva Naturale
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> aree protette/biodiversità	Aree protette
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 30 novembre 1983, n. 86, art. 14 e s.mi.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> subregionale: <input checked="" type="checkbox"/> Ente gestore della riserva naturale	



PROCEDURE

Il soggetto gestore della riserva naturale elabora la proposta di piano, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'azienda regionale delle foreste per gli aspetti di competenza di quest'ultima.
Per ciascuna riserva naturale è formato un piano da approvarsi dalla Giunta regionale.
Il piano è trasmesso alla Commissione provinciale o consorziale interessata, che esprime il proprio parere entro 30 gg dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.
Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali o pluriennali di gestione da trasmettersi alla Giunta regionale.

FINALITA'

Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:

- a) riserve naturali integrali;
- b) riserve naturali orientate;
- c) riserve naturali parziali.

Per ciascuna riserva naturale individuata dalla l.r. 86/83 è formato un piano che:

- a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza;
- c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività esistenti in compatibili con le finalità istitutive della riserva;
- d) regola le attività antropiche consentite;
- e) individua le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.



EFFICACIA

Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, il soggetto gestore della riserva approva i programmi annuali o pluriennali di gestione da trasmettersi alla Giunta regionale.

La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell'area interessata, quali fra i divieti si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai Comuni interessati e comunque per non oltre due anni.

DURATA



15. GESTIONE DEI RIFIUTI

15.1. Piano Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PRBAC
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	Bonifica dei siti contaminati
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	d.g.r. n. 53644 del 31 maggio 1994 (“Preso d’atto del Piano Regionale di bonifica delle aree contaminate”) d.g.r. n. 66818 dell’11 aprile 1995 di approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	



LIVELLO TERRITORIALE
 regionale

PROCEDURE

L'elaborazione, l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano sono di competenza regionale. L'approvazione è tramite deliberazione di Giunta regionale.

FINALITA'

Il primo Piano Regionale di bonifica delle aree contaminate è stato conseguente ad un lavoro svolto negli anni 1989 – 1990 e riporta:

- censimento e mappatura (discariche non più in esercizio, stoccaggi, aree industriali dimesse, sversamenti anche accidentali e spagliamenti sul suolo);
- scelta delle priorità di intervento, a seconda del grado di rischio ambientale e sanitario;
- programma degli interventi a breve termine;
- programma degli interventi a medio termine.

EFFICACIA

DURATA



15.2. Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	<input type="text" value="Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti"/>
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input type="checkbox"/> piani e programmi di settore	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	<input type="text" value="l.r. 7 giugno 1980, n. 24 e s.m.i. (“Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti”)/"/>
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> regionale	<input type="text"/>



PROCEDURE

La Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di enti o istituti specializzati, nonché di esperti o professionisti per gli studi e per le ricerche necessari alla redazione dei piani regionali e per l'elaborazione dei piani stessi.

FINALITA'

Il sistema delle opere e dei servizi di smaltimento dei rifiuti si articola nei settori funzionali:

- rifiuti solidi urbani e assimilabili;
- rifiuti speciali.

Il piano dei rifiuti solidi urbani relativo al primo settore funzionale prevede:

- l'individuazione della quantità e della qualità dei rifiuti da smaltire, nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
- la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di smaltimento;
- l'indicazione, per ogni ambito territoriale, dei sistemi di smaltimento ottimali in relazione al tipo ed alla quantità dei rifiuti;
- la riorganizzazione dei servizi di smaltimento pubblici, comunali e consortili.

Il piano dei rifiuti speciali prevede in particolare :

- i tipi, le ubicazioni, le modalità di realizzazione e di funzionamento di stazioni di raccolta ed impianti di pretrattamento;
- impianti centralizzati di recupero e di smaltimento.

EFFICACIA

DURATA



15.3. Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Lombardia	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	l.r. 1 luglio 1993, n. 21
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	

PROCEDURE

I piani sono adottati dalle Province previa consultazione dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane. La Provincia effettua il deposito del piano al fine di consentire a chiunque di consultarlo: per 30 gg è possibile fare osservazioni, in seguito il Consiglio provinciale adotta il piano, pronunciandosi motivatamente sulle osservazioni presentate. Nei successivi 30 gg il piano è trasmesso alla Regione.
Entro 60 gg dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la conformità del piano e lo approva.

FINALITA'

I Piani provinciali perseguono:

- il contenimento della produzione dei rifiuti;
- la riduzione dei quantitativi e la separazione delle frazioni secca, umida, inerte e riciclabile dei rifiuti, nelle fasi di raccolta e conferimento, da destinarsi ai diversi impianti di smaltimento;
- il recupero delle frazioni raccolte separatamente;
- l'adozione di forme di smaltimento che permettono la selezione preliminare, il riutilizzo, il riciclaggio di materiali e il recupero di energia dalla frazione combustibile;
- la limitazione dei costi di smaltimento.

I piani devono contenere:

- individuazione del fabbisogno annuo di smaltimento;
- individuazione delle modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti urbani ed assimilabili, il loro riciclaggio e riutilizzo ai fini del recupero energetico;
- delimitazione dei bacini di utenza;
- individuazione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti;
- individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, delle piattaforme per la raccolta differenziata e delle stazioni di trasferimento;
- individuazione dei soggetti titolari della realizzazione dei nuovi impianti e dell'adeguamento degli esistenti;



FINALITA'

- valutazione dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione degli interventi previsti;
- individuazione delle attività di educazione ed informazione previste per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- definizione del regime transitorio dell'organizzazione dei servizi di smaltimento.

EFFICACIA

DURATA

I piani hanno efficacia a tempo indeterminato. Sono sottoposti a revisione almeno ogni 5 anni e comunque ogni qualvolta le previsioni di copertura complessiva del fabbisogno non coprano almeno 3 anni.